

**Convenzione quadro tra:  
Società della Salute della Zona Pisana – Consorzio Pubblico  
e l'Università degli Studi di Pisa**

La Società della Salute - Zona Pisana, Consorzio Pubblico costituito ai sensi della legge regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, con sede in Via Saragat n. 24 - Pisa (in seguito denominato "SdS"), rappresentato dal Direttore Giuseppe Cecchi, nato a Pisa il 24/12/1948 e residente, per la sua carica presso la sede della Società della Salute-Zona Pisana, C.F./P.IVA 930696690506;

e

l'Università degli Studi di Pisa con sede in Lungarno Pacinotti n. 43/44 - Pisa (in seguito denominata Università), rappresentata dal Rettore Massimo Augello, nato a Catanzaro l'8/7/1949 e domiciliato, per la sua carica presso la sede dell'Università degli Studi di Pisa, C.F. 80003670504 e P.IVA 00286820501;

**premessi che:**

- il consorzio pubblico **SdS** è costituito dai nove Comuni della Zona Pisana (Calci, Cascina, Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano) e dall'Azienda USL n. 5 di Pisa;
- la **SdS** si prefigge di realizzare l'integrazione delle funzioni afferenti la sanità territoriale ed il settore sociosanitario esercitate dalla Azienda U.S.L. 5 con le funzioni socioassistenziali esercitate dai Comuni consorziati;
- per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali la **SdS** promuove accordi e intese con enti e istituzioni del territorio dirette a stabilire raccordi funzionali alla formazione del Piano Integrato di Salute, particolarmente in ordine allo sviluppo di politiche integrate in settori quali l'ambiente, l'abitazione, la formazione, l'istruzione, il lavoro e altri che abbiano rilievo per il benessere dei cittadini;
- l'**Università**, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, riconosce l'importanza della ricerca finalizzata, dei rapporti con la società e con il mondo della produzione e del lavoro;
- l'**Università** stipula contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con enti pubblici e privati e può svolgere attività di consulenza e di servizio, nel rispetto delle norme definite dal regolamento generale di ateneo;
- l'**Università** stipula accordi con enti pubblici e privati al fine di offrire ai propri studenti più ampie occasioni formative e al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative, destinate al completamento della formazione accademica e professionale;
- è volontà comune della **SdS** e dell'**Università** sottoscrivere una convenzione quadro per definire i principi ai quali dovranno ispirarsi specifici rapporti di collaborazione scientifica, didattica, formativa e di consulenza e le modalità generali che regoleranno tali rapporti;

Tutto ciò premesso, e costituendo le premesse parte integrante e presupposto essenziale della presente convenzione, le parti

**convengono quanto segue:**

### **Art. 1. Oggetto e finalità**

1. La **SdS** e l'**Università** intendono stabilire un rapporto di collaborazione in ordine ad attività di ricerca, di consulenza, di esperienza didattica e di formazione accademica e professionale, attinenti a materie e ad argomenti di reciproco interesse e con finalità condivise.
2. Per la realizzazione di tale rapporto la **SdS** e l'**Università** si impegnano reciprocamente a fornire il supporto delle proprie strutture, del proprio personale e delle proprie risorse strumentali, secondo le modalità che saranno stabilite in specifici progetti di collaborazione.
3. I progetti di collaborazione che saranno attivati sulla base della presente convenzione dovranno essere finalizzati alla acquisizione di strumenti conoscitivi, formativi e professionali che siano in grado di valorizzare il rapporto tra Università e territorio della Zona Pisana e che siano pertinenti agli obiettivi individuati dal Piano Integrato di Salute.
4. I risultati dei progetti di collaborazione attivati avranno carattere di pubblicità, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dalla legislazione vigente o derivanti da quanto previsto al successivo art. 5.
5. Gli stessi risultati dei progetti di collaborazione potranno essere utilizzati dalle parti per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nell'ambito delle attività e dei servizi di rispettiva competenza.

### **Art. 2. Modalità di attuazione**

1. I progetti di collaborazione attivati sulla base della presente convenzione saranno regolati da appositi protocolli attuativi, nei quali dovranno essere espressamente indicati i seguenti elementi:
  - a) obiettivi e finalità del progetto;
  - b) responsabili del progetto per ciascuna delle parti;
  - c) risorse umane, finanziarie e strumentali da utilizzare;
  - d) eventuali sedi di realizzazione, nel caso di seminari, corsi di formazione, master o simili;
  - e) tempi di realizzazione;
  - f) indicatori di risultato e di efficacia;
  - g) modalità di comunicazione, pubblicizzazione e utilizzazione dei risultati
2. Qualora il progetto di collaborazione preveda l'assunzione di oneri finanziari diretti o indiretti, il protocollo attuativo dovrà prevedere le modalità di ripartizione e di corresponsione di tali oneri. Il progetto diverrà esecutivo soltanto dopo che i competenti organi della **SdS** e dell'**Università** avranno assunto i rispettivi atti di impegno della spesa.

### **Art. 3. Gruppo di coordinamento**

1. Viene costituito un gruppo di coordinamento per l'attuazione della presente convenzione, così composto:
  - per la Sds: dr. Giuseppe Cecchi, Direttore Società della Salute  
dr. Andrea De Conno, Programmazione  
dr. Antonio Sconosciuto, Programmazione e Investimenti

per l'Università:

prof. Mario Petrini, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia  
prof. Michele Lisanti, professore ordinario presso il Dipartimento di Endocrinologia e Metabolismo, Ortopedia e Traumatologia, Medicina del Lavoro;  
prof. Gaetano Pierpaolo Privitera, professore ordinario presso il Dipartimento di Patologia Sperimentale Biotecnologie mediche, Infettivologia ed Epidemiologia;  
prof.ssa Rosalba Tognetti, prorettore per gli studenti e il diritto allo studio;  
prof.ssa Maria Antonella Galanti, prorettore per i rapporti con il territorio

2. Il gruppo di coordinamento svolge le seguenti funzioni:

- elabora un programma di attività annuale o pluriennale di ambiti tematici all'interno dei quali dovranno svilupparsi i progetti di collaborazione e lo sottopone all'approvazione dei competenti organi della SdS e dell'Università;
- esamina i progetti di collaborazione proposti, valutandone la congruità rispetto ai principi e alle finalità della presente convenzione e agli ambiti tematici inclusi nel programma di attività;
- definisce le modalità di attuazione dei progetti, nel rispetto delle prescrizioni indicate all'art. 2;
- relaziona periodicamente ai competenti organi della SdS e dell'Università circa l'andamento e i risultati dei progetti attivati;
- propone iniziative condivise sulla pubblicizzazione e sulla utilizzazione dei risultati ottenuti.

#### **Art. 4. Durata e facoltà di recesso**

1. La presente convenzione ha validità **tre anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà rinnovata con comunicazione scritta fatta salva la facoltà, per ciascuna delle parti, di recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra parte tramite raccomandata R.R., con preavviso di almeno 60 giorni.

2. Nessuna delle parti potrà pretendere alcunché dall'altra in conseguenza dell'esercizio della suddetta facoltà di recesso.

3. La presente convenzione si intenderà risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora una delle parti si renda inadempiente all'obbligo di riservatezza di cui all'art. 5.

#### **Art. 5. Obbligo di riservatezza**

1. Le parti si impegnano espressamente a mantenere l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni di carattere tecnico o personale, verbali o scritte, reciprocamente trasmesse in base alla attivazione dei progetti di collaborazione previsti dalla presente convenzione e ad usarle solo per gli scopi da questa stabiliti.

2. Ciascuna parte si impegna affinché l'obbligo di riservatezza di cui sopra venga adempiuto dai propri amministratori, dipendenti, incaricati, collaboratori, consulenti e studenti che dovessero avere necessità di venire a conoscenza di dati definiti sensibili in base alle norme vigenti.

#### **Art. 6. Proprietà intellettuale**

1. Espressamente le parti convengono che qualsiasi attività promozionale relativa ai progetti di collaborazione attivata, ivi inclusi i comunicati stampa, dovranno essere approvati da entrambe le parti prima di qualsiasi diffusione.

2. I materiali realizzati mediante i progetti di collaborazione attivati, sotto forma sia di testi sia di banche-dati, rimangono di esclusiva proprietà delle parti e ogni loro riproduzione parziale o totale per usi non previsti dalla presente convenzione dovrà essere concordemente autorizzata dalle parti.

#### **Art. 7. Non esclusività**

1. La collaborazione costituente oggetto della presente convenzione non avrà carattere di esclusività per alcuna delle parti.

#### **Art. 8. Registrazione**

1. La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa e in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del DPR 131 del 26/4/86, a carico della parte che chiederà la registrazione.

#### **Art. 9. Legge Applicabile e Foro competente**

1. Ogni attività prevista dalla presente convenzione si svolgerà, comunque, nel rispetto delle leggi e degli statuti e regolamenti della Sds e dell'Università.

2. Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla presente convenzione. Nel caso in cui ciò sia impossibile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

#### **Art. 10. Varie**

Per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti danno atto e riconoscono che la presente convenzione è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Società della Salute - Pisana  
(Dr. Giuseppe Cecchi)

Università degli Studi di Pisa  
(Prof. Massimo Augello)

Pisa, li 1.10.2012

